

(N. 2241)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1957

Modifica dei termini di liquidazione della indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

ONOREVOLI SENATORI. — Le Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, — istituite, rispettivamente, con le leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, 14 giugno 1934, n. 1015, e 4 gennaio 1937, n. 35 — per effetto delle vigenti disposizioni, liquidano la indennità supplementare, sempre che gli interessati abbiano maturato il diritto a pensione vitalizia:

agli ufficiali dell'Esercito, otto anni dopo la cessazione dal servizio permanente e, comunque, non prima di avere raggiunto il 65° anno di età;

agli ufficiali della Marina, otto anni dopo la cessazione dal servizio permanente;

agli ufficiali dell'Aeronautica, all'atto del collocamento nella riserva, cioè dopo quattro, otto o dodici anni dalla cessazione dal servizio

permanente, a seconda della categoria e del ruolo di appartenenza.

Appare evidente la necessità di eliminare tale difformità di trattamento, unificando su piano comune le prestazioni delle tre Casse ufficiali.

È da rilevare inoltre che la funzione propria della indennità supplementare dovrebbe essere quella di offrire un sostanziale contributo all'ufficiale per rendergli più facilmente superabile il critico momento della cessazione dal servizio, quando, in età in genere ancora valida, deve sopperire ad esigenze familiari o di inserimento in altre attività, che richiedono adeguate disponibilità finanziarie.

Lo scopo sarebbe pienamente raggiunto se l'indennità supplementare fosse pagata agli

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

interessati subito dopo la loro cessazione dal servizio.

Le condizioni finanziarie delle tre Casse ufficiali non consentono, però, di realizzare immediatamente tale programma, ma solo di ridurre gli attuali termini di liquidazione della indennità supplementare.

Ulteriori graduali riduzioni, fino alla eliminazione del termine, potranno rendersi possibili in futuro, in relazione all'andamento delle gestioni delle Casse.

L'unito disegno di legge, ispirato ai principi di cui sopra, prevede:

a) la riduzione dei difformi termini di liquidazione, in atto esistenti, al termine comune di quattro anni dalla data di cessazione dal servizio permanente per tutti gli ufficiali aventi diritto;

b) la facoltà del Ministro della difesa di abbreviare ulteriormente tale termine, in funzione delle possibilità finanziarie delle singole Casse, su proposta documentata del Consiglio di amministrazione competente;

c) il pagamento graduale della indennità supplementare nei primi quattro anni di applicazione del nuovo termine, secondo norme regolamentari da emanare.

Quest'ultima disposizione, a carattere transitorio, ha lo scopo di superare le difficoltà finanziarie in cui verrebbero a trovarsi le Casse ufficiali ove dovessero dare attuazione immediata al disposto dell'articolo 1.

Il provvedimento proposto, mentre realizza le istanze degli interessati, non altera l'armonia fra l'ammontare degli impegni passivi ed i cespiti delle « Casse » e non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità supplementare prevista dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, per gli ufficiali dell'Esercito, dalla legge 14 giugno 1934, numero 1015, per gli ufficiali della Marina militare e dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, è corrisposta agli ufficiali che ne abbiano diritto, allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente.

In relazione alle disponibilità finanziarie di ciascuna Cassa, il termine di cui al comma precedente può essere ridotto con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa medesima.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 3.

Agli ufficiali nei cui riguardi il quadriennio di cessazione dal servizio permanente effettivo sia già scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge o venga a scadere nei quattro anni successivi, la indennità supplementare potrà essere corrisposta gradualmente, entro i termini previsti dalle disposizioni preesistenti, secondo norme che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.